

BOZZA CONTRATTO DI PROGRAMMA 2003 – 2005

CONTRATTO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA SOCIETA' PER AZIONI POSTE ITALIANE

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla società per azioni Poste Italiane;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante "linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Vista la deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, recante "regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di Programma da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni in qualità di Autorità di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;

Vista la deliberazione 18 dicembre 2002 del Ministero delle Comunicazioni, in qualità di Autorità di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;

Vista la deliberazione Cipe n. 77 recante "linee guida per la regolazione del settore postale" approvata in data 29 settembre 2003;

Considerato in particolare che dette Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;

Considerata l'opportunità di fare riferimento, relativamente all'andamento previsionale dell'Onere di Servizio Universale sostenuto dalla Società nel periodo 2003-2005, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del Servizio universale risultante dal Piano di impresa;

Considerata, conseguentemente, la necessità che il NARS verifichi la coerenza del Piano di Impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Società, per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, D.M. 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2000 n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Art. 2
(Attività e modalità di erogazione del servizio)

1. La Società esercita le attività di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 287 del 1990, nonché dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
2. Per lo svolgimento di attività strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Società può avvalersi, previa comunicazione all'Autorità di regolamentazione, di seguito denominata Autorità, di società partecipate, ferma restando la responsabilità in capo alla Società dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

Art. 3
(Compiti ed obblighi della Società ed attribuzioni dell'Autorità)

1. La Società si impegna a porre a disposizione dell'Autorità la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorità, per le verifiche che l'Autorità ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261. Allo stesso fine la Società metterà a disposizione dell'Autorità, a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attività oggetto della concessione.
2. L'Autorità effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.
3. L'Autorità opera nell'esercizio delle sue competenze affinché sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.
4. La Società è tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualità, ed altresì a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.
5. La Società si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualità e alla loro sollecita trasmissione all'Autorità.
6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al D. Lgs. n.261 del 1999 la Società trasmette all'Autorità entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale

trasmissione è accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.

7. L'Autorità ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facoltà, al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Società, di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonché in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziché presso il domicilio di ciascun soggetto.

Art. 4
(Qualità dei servizi)

1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualità indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della Qualità del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Società quello di conseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dall'Autorità con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella G.U.R.I. del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella G.U.R.I. del 1° luglio 2003, come di seguito indicato:

Posta ordinaria	J+3	92% entro il 2003
	J+3	93% entro il 2004
	J+3	94% entro il 2005
	J+4	97% entro il 2003
	J+5	99% per il triennio 2003-2005
Posta prioritaria	J+1	87% entro il 2003
	J+1	87% entro il 2004
	J+1	88% entro il 2005
	J+2	98% entro il 2003
	J+3	99% per il triennio 2003-2005
Posta registrata	J+3	92% entro il 2003
	J+3	92% entro il 2004
	J+3	92,5% entro il 2005
	J+5	99% per il triennio 2003-2005
Pacco ordinario	J+5	91% entro il 2003
	J+5	92% entro il 2004
	J+5	93% entro il 2005

3. L'Autorità, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Società avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Società, alla quale l'Autorità dà informativa delle relazioni pervenute. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorità ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.
4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze imprevedute o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Società è tenuta a versare all'entrata del

bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorità si riserva la facoltà di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuità, oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un più che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualità inerenti al singolo servizio.

5. La Società, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorità di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualità del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonché l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della Qualità. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.

Art. 5 (*Reclami*)

1. La Società si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualità del servizio pubblico postale in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicità previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Società deve assicurare con le stesse modalità anche per i rimborsi da essa erogati, è facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Società deve sollecitamente produrre.
2. La Società si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facoltà attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.
3. La Società è tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformità alla normativa vigente.
4. La Società è altresì tenuta a fornire all'Autorità, su richiesta, dati e documenti circa l'attività dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.

Art. 6 (*Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione*)

1. La Società si impegna a dare compiuta attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa per il completamento del riassetto e per il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio Postale Universale ed alla loro razionalizzazione.
2. A tal fine la Società trasmette all'Autorità entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico; entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
3. L'Onere di Servizio Universale sostenuto dalla Società e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art.3, comma 6, dovrà presentare nel triennio 2003-2005 un andamento

decescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano di impresa, e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del price cap per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati.

4. La Società si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorità.

Art. 7

(Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi)

1. La Società è tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.
2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

$$T_n = T_o [(1 + \lambda) + (P_{n-1} - P^*_{n-1})]$$

$$\lambda = P^*_n - x + \alpha \Delta Q$$

dove:

- T_o è la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale T_o si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle Comunicazioni.
- il coefficiente x corrisponde alla quota di recupero di produttività che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potrà assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art.8.
- ΔQ rappresenta il correttivo in più o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del *price-cap*) tra i risultati e gli impegni in materia di qualità di cui all'art.4; ad esso viene applicato un coefficiente α , stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti – ovvero evitati – dalla Società per conseguire risultati di qualità superiori – ovvero inferiori – a quelli concordati e il costo totale del servizio universale.
- P e P^* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato.

T_n viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed è la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.

3. La Società, in relazione ai volumi di traffico ed alle modalità di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, può praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Società si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parità di trattamento a parità di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione.
4. La Società si impegna, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorità, sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le

condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Società, e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.

5. L'Autorità può richiedere in merito informazioni integrative nonché la loro pubblicazione a carico della Società, impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.

Art. 8

(Oneri del servizio postale universale)

1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.
2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 deriverà dall'applicazione del meccanismo di *subsidy cap* previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:

$$S_n = S_{n-1} (1 + \gamma)$$

$$\gamma = p^*_n - y_n$$

Dove:

S_n è il trasferimento accordato per l'esercizio n ;

S_{n-1} è il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, è stato fissato pari a 428,660 milioni di Euro nel Contratto di Programma 2000-2002, come modificato con Atto Aggiuntivo del 21 febbraio 2003; P^*_n è il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;

y_n è l'incremento percentuale di produttività che la Società si è impegnata a conseguire nell'esercizio n ; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale.

Sulla base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, è stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da Separazione Contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di Euro.

3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potrà essere modificata nel periodo di vigenza del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:
 - a) Il mancato adeguamento tariffario previsto all'art.7;
 - b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art.9.

Art. 9
(Settori ed aree agevolate)

1. In vigore dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Società dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena.
2. I rimborsi dovuti alla Società in questa materia sono regolati come segue:
 - a) Per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Società, sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e per conoscenza all'Autorità, la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pubblicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Società emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria – allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni indicate;
 - b) Per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Società trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito;
 - c) Decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali.
3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, darà luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del Bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 8, come previsto al comma 3 lettera b) dello stesso articolo 8.

Art. 10
(Emissione di carte valori postali – Filatelia)

1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali è, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle Comunicazioni. La Società cura la loro distribuzione e commercializzazione.
2. La Società collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenute da soggetti terzi. In nessun caso è consentito alla Società di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.
3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 15 dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne dà comunicazione alla Società entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.

4. La Società, ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonché al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.
5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Società.
6. La Società si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.

Art. 11

(Rapporti internazionali)

1. La Società si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresì a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorità dalla normativa vigente.
2. La Società partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorità, alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.
3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unità contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorità, mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attività dell'U.P.U. sia a carico della Società.
4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Società risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorità, la Società è tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorità e la Società viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilità della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.

Art. 12

(Procedimento di approvazione)

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante "regolazione dei servizi di pubblica utilità: direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei Contratti di Programma ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si da atto che il presente contratto è stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che :

in data..... lo schema di Contratto è stato trasmesso a cura del Ministero delle Comunicazioni, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello

Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Editoria, e, per ciò che concerne le agevolazioni in materia elettorale, al Ministero degli Interni;

il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per ciò che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data ed in data.....;

è stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data

è stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data

il CIPE ha formulato il suo parere in data.....

2. Viene dato atto che il parere dalla Ragioneria generale dello Stato, come richiamato nell'ambito del parere CIPE, contiene specifiche indicazioni circa i tempi e le modalità di inserimento nell'ambito dei provvedimenti di finanza pubblica delle risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente contratto a valere rispettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (U.P.B.... Poste Italiane) e sullo stato di previsione autonomo della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 471 – cap. 472 contributi per spese di spedizione postali alle imprese editrici ed al settore non profit.)

Art. 13

(Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale)

1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2005; è soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento anche per effetto di nuove direttive dell'Unione Europea attinenti alle materie che ne formano oggetto, che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi di contenuto parimenti innovativo della disciplina vigente nelle materie stesse.
2. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualità dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sarà rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle Comunicazioni, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, due dalla Società ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sarà Roma. Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto. Si applicano gli artt. 807 e ss. C.p.c.
3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale.